



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante:

“Modifiche e integrazione L.R. n.18 del 2007 (Norme in materia di usi civici)”

Il Consigliere regionale

F.to Gianpaolo Bevilacqua

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche e integrazione L.R. n.18 del 2007 (Norme in materia di usi civici)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è finalizzata a integrare e perfezionare l’attuazione della Legge Regionale n. 18 del 2007 recante “Norme in materia di usi civici”, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficiente il procedimento autorizzativo relativo agli interventi promossi sia dalle pubbliche amministrazioni sia dai soggetti privati.

In particolare, l’intervento normativo mira a fornire un quadro interpretativo chiaro e univoco della disciplina vigente, eliminando ogni possibile incertezza applicativa e consentendo alle amministrazioni competenti di ridurre i tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Inoltre, la proposta intende risolvere numerose criticità dove i beni gravati da diritti di uso civico sono stati trasformati in modo irreversibile perdendo ogni conformazione di bene non più utilizzabile per gli scopi iniziali per i quali si può dichiarare cessato il gravame degli usi civici o in altri casi si può procedere alla loro sdemanializzazione al fine di evitare alla Pubblica amministrazione inutili e dannosi contenzioni ed un aggravio di spese ed oneri per le casse statali.

Alla luce delle criticità emerse a seguito dei recenti eventi e della necessità di assicurare interventi tempestivi ed efficaci, si ritiene opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC), ai sensi della normativa vigente.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente Legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione poiché si creano delle deroghe con una riduzione del lavoro, abbattendo il lavoro degli uffici regionali trasferendolo in parte alle Amministrazioni Comunali, senza ulteriore aggravio di lavoro o tempo.

Tabella 1 Oneri Finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	(Modifiche all'art. 15 della l.r. 18/2007) prevede la modifica di due commi e non ci sono oneri a carico della regione.			0,00 €
2	(Inserimento nuovo articolo nella L.R. n.18 del 2007) prevede l'inserimento di un nuovo articolo di natura ordinamentale e non ci sono oneri a carico della regione.			0,00 €
2	Clausola d'invarianza finanziaria			0,00 €
3	Entrata in vigore			0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
N/A	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	0 €	0 €	0 €	0 €

Proposta di legge regionale recante:

“Modifiche e integrazione L.R. n.18 del 2007 (Norme in materia di usi civici)”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2007)

1. All'articolo 15 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole “è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “è sospeso, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora l'amministrazione regionale ritenga che il provvedimento comunale non sia conforme alla normativa vigente o non sia adeguatamente motivato, restituisce gli atti al Comune, formulando parere non favorevole e indicando, ove necessario, gli adempimenti o le integrazioni necessari ai fini dell'adozione delle ulteriori determinazioni di competenza.».

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 24-bis nella legge regionale n. 18 del 2007)

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 18 del 2007 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis

(Cessazione e sdemanializzazione dei diritti di uso civico in conseguenza di opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. Nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente in materia di usi civici, il dipartimento regionale competente per l'intervento può disporre la cessazione dei diritti di uso civico e la sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico che, in conseguenza della realizzazione di opere pubbliche o di interventi di pubblica utilità o di interesse pubblico, abbiano irreversibilmente perduto la propria conformazione fisica ovvero la destinazione funzionale a terreni agrari, boschivi o pascolativi su cui non si esercita il diritto di uso civico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato previa verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente e previa determinazione e, ove dovuti, corresponsione degli oneri,

indennizzi, canoni, compensazioni o altri importi previsti dalla normativa statale e regionale applicabile alla specifica fattispecie.

3. Qualora, in relazione alla realizzazione di opere pubbliche o di interventi di pubblica utilità, sia stata corrisposta un'indennità di espropriazione senza il previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di usi civici, tale indennità può essere imputata, in tutto o in parte, agli importi eventualmente dovuti a titolo di legittimazione e affrancazione.
4. L'imputazione di cui al comma 3 è determinata sulla base della verifica e della valutazione effettuate dal perito istruttore demaniale (P.I.D.) incaricato dall'amministrazione comunale o regionale, anche ai fini della determinazione degli eventuali conguagli dovuti in favore dell'ente titolare, del livellario, dell'enfiteuta ovvero dei soggetti titolari del diritto di uso civico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Gli importi eventualmente corrisposti per l'acquisto di terreni gravati da usi civici, trasformati mediante strumenti urbanistici attuativi o piani di lottizzazione e alienati dalla pubblica amministrazione, possono essere imputati, nei limiti degli importi dovuti, al pagamento del valore di legittimazione e affrancazione di cui al presente articolo, previa verifica della relativa posizione giuridica.
6. Per le opere pubbliche per le quali le procedure espropriative risultino definitivamente concluse entro il 31 dicembre 2020, non si procede alla verifica degli importi eventualmente dovuti a titolo di legittimazione, affrancazione o conguaglio, limitatamente agli effetti disciplinati dal presente articolo, fatto salvo il rispetto delle disposizioni inderogabili della normativa statale e dell'Unione europea e dei diritti dei soggetti eventualmente interessati.».

Art. 3

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attivazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale.
2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo della pubblicazione sul Burc Calabria.